



Bruxelles, 10 maggio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0379(COD)**

**8737/19
ADD 1**

**CODEC 992
ENER 247
ENV 438
CLIMA 124
COMPET 360
CONSOM 151
FISC 240**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione concernente la definizione di interconnettore

Nell'ambito della rifusione della direttiva sull'energia elettrica e del regolamento sull'energia elettrica, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell'elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell'energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.

La Commissione esaminerà ulteriormente l'impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l'attuazione della normativa ove necessario.

Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:

la definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull'energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell'ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull'energia elettrica, la Commissione sottolinea che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L'ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell'elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di "market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.

Dichiarazione della Commissione sui piani di attuazione della riforma del mercato

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori sull'articolo 20, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri che individuano problemi di adeguatezza pubblichino un piano di attuazione corredato di un calendario per l'adozione di misure volte a rimuovere le distorsioni normative e/o le carenze del mercato individuate nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il presente regolamento non riguarda e non pregiudica la competenza esclusiva della Commissione ai sensi del TFUE. La Commissione pertanto può, se del caso, fornire il proprio parere sui piani di riforma del mercato parallelamente al processo di approvazione dei meccanismi di capacità ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, ma i due processi sono giuridicamente distinti.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia ricorda le assicurazioni fornite dalla Commissione europea durante la riunione del Coreper I del 18 gennaio 2019, come pure la successiva dichiarazione rilasciata in occasione della suddetta riunione del Coreper I.

Sulla base delle assicurazioni sopra menzionate, riteniamo che la centrale elettrica a lignite Ptolemais 5, attualmente in costruzione, possa essere inclusa nelle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5 (ex articolo 18 ter, paragrafo 5), secondo le quali è possibile non modificare gli impegni o i contratti conclusi prima del 31 dicembre 2019, per conformarsi alle nuove disposizioni del regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica.

È su questa base, e con spirito costruttivo, che la Grecia vota a favore del testo finale della rifusione del regolamento sull'energia elettrica.
